

Codice A1806B

D.D. 29 gennaio 2026, n. 122

Art. 94-bis, c. 5, del D.P.R. 380/2001 - D.G.R. 10-4161 del 26/11/2021 - D.D. 29/A1800A del 12/01/2022. Procedimento di controllo a campione inerente alla denuncia strutturale per variante sostanziale dei lavori di "Miglioramento sismico Liceo Classico e Scientifico «Peano - Pellico» nel Comune di Cuneo (CN), in Corso Giolitti Giovanni 11", presentato dalla Provincia di Cuneo. Attestazione dell'esito favorevole ...



ATTO DD 122/A1806B/2026

DEL 29/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1806B - Sismico

OGGETTO: Art. 94-bis, c. 5, del D.P.R. 380/2001 – D.G.R. 10-4161 del 26/11/2021 – D.D. 29/A1800A del 12/01/2022.

Procedimento di controllo a campione inerente alla denuncia strutturale per variante sostanziale dei lavori di “Miglioramento sismico Liceo Classico e Scientifico «Peano – Pellico» nel Comune di Cuneo (CN), in Corso Giolitti Giovanni 11”, presentato dalla Provincia di Cuneo.

Attestazione dell’esito favorevole del procedimento.

Premesso che:

con la trasmissione effettuata in modalità telematica in data 11/11/2025, acquisita al protocollo regionale al n. 50137/A1806B in pari data, è pervenuta allo scrivente Settore A1806B – Sismico, in qualità di Ufficio Tecnico Regionale (UTR) per gli interventi ricadenti in zona sismica 3S ai sensi della D.G.R. n. 6-887 del 30/12/2019, la denuncia dei lavori ex art. 93 del D.P.R. 380/2001, avente quale committente la Provincia di Cuneo, inerente alla variante sostanziale della denuncia strutturale prot. n. 28188/A1806B del 30/06/2023, per lavori di “Miglioramento sismico Liceo Classico e Scientifico «Peano – Pellico» nel Comune di Cuneo (CN), in Corso Giolitti Giovanni 11”, successivamente integrata in data 17/11/2025 con ulteriore trasmissione in modalità telematica acquisita al protocollo regionale al n. 51113/A1806B del 17/11/2025;

la fattispecie in esame risulta sussunta nel perimetro applicativo del paragrafo 5.1, lett. c) («c. denuncia presso l’Ufficio Tecnico regionale») dell’Allegato A alla D.G.R. n. 10-4161 del 26/11/2021, afferendo a interventi su un immobile riconducibile alla tipologia di cui all’Elenco A1 («Edifici ed opere infrastrutturali strategiche e rilevanti»), punto 2.1 («Edifici»), lett. a) («a. Asili Nido e Scuole di ogni ordine e grado e strutture universitarie destinate ad attività didattiche») del medesimo Allegato e, come tale, soggetta all’obbligo di denuncia presso l’Ufficio Tecnico Regionale;

con nota prot. n. 51757/A1806B del 20/11/2025, è stato attestato l'avvenuto deposito della succitata denuncia strutturale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001, come previsto dalla D.G.R. n. 10-4161 del 26/11/2021, Allegato A, punto 3 e dalla D.D. n. 29/A1800A del 12/01/2022, Allegato, punto 1.2, informando del deposito medesimo anche il Comune presso il quale si eseguono i lavori.

Premesso inoltre che:

in ottemperanza ai criteri di selezione stabiliti dalla medesima D.G.R. n. 10-4161 del 26/11/2021 (Allegato A, punto 6.1) e dalla D.D. n. 29/A1800A del 12/01/2022 (Allegato, punto 1.2), per il mese di novembre 2025, è stata individuata, in data 02/12/2025, come da verbale conservato agli atti del Settore, la denuncia di cui sopra, per l'espletamento del procedimento di controllo a campione di cui all'art. 94-bis, c. 5, del D.P.R. 380/2001 e al punto 6.1, Allegato A, della D.G.R. n. 10-4161 del 26/11/2021.

Dato atto che:

con D.D. n. 2544/A1806B del 09/12/2025, è stata assegnata, ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. c), della L.R. n. 14/2014, all'ing. Loris Martina, funzionario in servizio presso il Settore A1806B - Sismico, la responsabilità dell'istruttoria del procedimento de quo;

con nota prot. n. 54657/A1806B del 09/12/2025, è stata effettuata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. 241/1990 e dell'art. 15 della L.R. 14/2014, la comunicazione di avvio del procedimento;

con nota prot. n. 56294/A1806B del 17/12/2025, è stata effettuata al committente, ai sensi dell'art. 2, c. 7, della L. 241/1990 e s.m.i. e in conformità a quanto previsto dal punto 6.1 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 10-4161 del 26/11/2021, specifica richiesta di integrazioni documentali di carattere tecnico, da trasmettere entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa;

in data 07/01/2026, con trasmissione in modalità telematica acquisita al protocollo regionale al n. 227/A1806B del 07/01/2026, il committente ha provveduto a trasmettere la suddetta documentazione integrativa;

Rilevato che:

in conformità a quanto stabilito nella Sezione I della succitata D.D. n. 29/A1800A del 12/01/2022, che detta le modalità attuative per lo svolgimento delle procedure in argomento, il controllo sul progetto ha lo scopo esclusivo di verificare il rispetto e l'applicazione dei principi generali previsti dalla Normativa Tecnica sulle Costruzioni (NTC);

tale esame, finalizzato esclusivamente al riscontro della completezza e della coerenza formale della documentazione depositata, non prevede il rifacimento delle calcolazioni eseguite, né l'esame di merito dei tabulati forniti dai programmi automatici, allegati alla relazione di calcolo, o la validazione dei risultati, che restano di competenza esclusiva dei progettisti incaricati e, in ogni caso, non esime dalle proprie responsabilità le figure professionali coinvolte nella progettazione, in ordine alla sicurezza della struttura;

tale perimetro d'azione trova conferma nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. *ex multis* Cassazione Penale, Sez. IV, n. 24732 del 1° luglio 2010, Cassazione

Penale, Sez. IV, n. 14636 del 20 aprile 2021, Cass. pen., Sez. IV, n. 10652 del 14 marzo 2024, e Cassazione Penale, Sez. III, n. 19871 del 28 maggio 2025), in forza del quale l'attività di controllo della pubblica amministrazione esperita in ordine all'osservanza della normativa tecnica non riveste alcuna funzione surrogatoria o sostitutiva rispetto alle specifiche competenze dei progettisti, né può rivestire efficacia esimente rispetto alle responsabilità civili e penali gravanti sui medesimi in ordine all'esattezza dei calcoli e alla stabilità strutturale dell'opera, non attenuando l'onere di diligenza qualificata richiesto ai professionisti incaricati, i quali permangono gli unici e diretti titolari di una posizione di garanzia inderogabile circa la sicurezza del manufatto, restando la verifica pubblica circoscritta alla mera regolarità procedimentale e formale dell'intervento, senza che ciò comporti alcun trasferimento degli oneri relativi all'esattezza dei calcoli e alla stabilità dell'opera.

Rilevato inoltre che:

ai sensi della citata Sezione I, rimangono parimenti di competenza esclusiva dei progettisti incaricati le valutazioni inerenti alle scelte progettuali, nonché la verifica della perfetta rispondenza tra elaborati architettonici ed elaborati strutturali, della quale è responsabile il progettista ai sensi dell'art. 93, c. 4, del D.P.R. 380/2001, così come della conformità del progetto alle norme tecniche.

Considerato che:

in esito all'istruttoria esperita sulla documentazione presentata, ivi incluse le suddette integrazioni – come risulta dalla relazione istruttoria redatta dal funzionario incaricato in data 27/01/2026 e conservata agli atti del Settore, che qui si intende integralmente richiamata – la verifica circa l'osservanza delle norme tecniche, effettuata, in conformità a quanto stabilito dalla D.D. n. 29/A1800A del 12/01/2022 e secondo i criteri operativi ivi indicati, con esclusivo riguardo al rispetto e all'applicazione dei principi generali previsti dalla Normativa Tecnica sulle Costruzioni (D.M. 17/01/2018), si è conclusa con esito favorevole, avendo riscontrato gli aspetti tecnici elencati nella Sezione I dell'Allegato alla succitata Determinazione Dirigenziale.

Ritenuto pertanto di attestare l'esito favorevole del procedimento di controllo a campione de quo, in ordine alla verifica dell'osservanza delle norme tecniche, effettuata – in conformità a quanto stabilito nella Sezione I dell'Allegato alla D.D. n. 29/A1800A/2022 e secondo i criteri operativi ivi indicati – con esclusivo riguardo al rispetto e all'applicazione dei principi generali previsti dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni (D.M. 17/01/2018), al fine della prevenzione del rischio sismico, limitatamente alle sole opere descritte in progetto e fatte salve le vigenti leggi urbanistiche.

Dato atto infine che:

la presente attestazione è resa ai soli fini sismici e non pregiudica né sostituisce l'obbligo di acquisizione di ogni altro parere, nulla osta o titolo abilitativo richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione dell'intervento;

permangono in capo al Direttore dei Lavori ed al Collaudatore statico, secondo le rispettive competenze, gli oneri di vigilanza e di verifica circa la corretta esecuzione delle opere in conformità al progetto depositato, nonché l'obbligo di assolvere i successivi adempimenti documentali previsti dalla legge (relazione a strutture ultimate e certificato di collaudo statico).

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse, come da dichiarazioni conservate agli atti del Settore;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del

25/01/2024,

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.G.R. 26 maggio 2025, n. 54-1178 "Art. 22 della L.R. 23/2008 e s.m.i.: affidamento incarichi di Responsabile di Settore a dirigenti del ruolo della Giunta regionale nell'ambito della Direzione regionale A1800A "Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica";
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.G.R. 31 gennaio 2025, n. 11-739 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027", come modificata dalla D.G.R. n. 38-1162 del 26 maggio 2025;
- D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle DGR 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.D. 9 dicembre 2025, n. 2544 "L.R. 14/2014 - Assegnazione della responsabilità dell'istruttoria inerente al procedimento di controllo a campione di cui all'art. 94-bis, c. 5, del D.P.R. 380/2001, inerente a denuncia strutturale per variante sostanziale dei lavori di "Miglioramento sismico Liceo Classico e Scientifico «Peano - Pellico» nel Comune di Cuneo, in Corso Giolitti Giovanni 11".";
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».";
- D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10-4161 "D.P.R. 380/2001. Approvazione delle nuove procedure di semplificazione attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico. Revoca delle D.G.R. 49-42336/1985, 2-19274/1988, 61-11017/2003, 4-3084/2011, 7-3340/2012, 65-7656/2014, 4-1470/2020, 14-2063/2020 e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. 5-2756 del 15 gennaio 2021.";
- D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887 "OPCM 3519/2006. Presa d'atto e approvazione dell'aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. del 21 maggio 2014, n. 65-7656.";
- D.D. 12 gennaio 2022, n. 29/A1800A "Modalità attuative per lo svolgimento delle

procedure di gestione e controllo dell'attività urbanistico-edilizia ai fini della prevenzione del rischio sismico di cui alla DGR 10-4161 del 26/11/2021";

determina

per le motivazioni dettagliatamente illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di attestare, con riferimento al progetto strutturale “Variante sostanziale dei lavori di Miglioramento sismico Liceo Classico e Scientifico «Peano – Pellico» nel Comune di Cuneo (CN), in Corso Giolitti Giovanni 11”, presentato dalla Provincia di Cuneo, l’esito favorevole del procedimento di controllo a campione, esperito ai sensi dell’art. 94-bis, comma 5, del D.P.R. 380/2001 e della D.G.R. 10-4161 del 26/11/2021, in ordine alla verifica dell’osservanza delle norme tecniche, effettuata – in conformità a quanto stabilito nella Sezione I dell’Allegato alla D.D. n. 29/A1800A del 12/01/2022 e secondo i criteri operativi ivi indicati – con esclusivo riguardo al rispetto e all’applicazione dei principi generali previsti dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni (D.M. 17/01/2018), al fine della prevenzione del rischio sismico, limitatamente alle sole opere descritte in progetto e fatte salve le vigenti leggi urbanistiche;
- di dare atto che la presente attestazione è resa ai soli fini sismici e non pregiudica né sostituisce l’obbligo di acquisizione di ogni altro parere, nulla osta o titolo abilitativo richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione dell’intervento;
- di dare atto che, in conformità a quanto stabilito dalla succitata D.D. 29/A1800A del 12/01/2022, il controllo esperito è finalizzato esclusivamente al riscontro della completezza e della coerenza formale della documentazione depositata, non prevede il rifacimento delle calcolazioni eseguite, né l’esame di merito dei tabulati forniti dai programmi automatici, allegati alla relazione di calcolo, o la validazione dei risultati, che restano di competenza esclusiva dei progettisti incaricati e, in ogni caso, non esime dalle proprie responsabilità le figure professionali coinvolte nella progettazione, in ordine alla sicurezza della struttura;
- di dare atto che tale perimetro d’azione trova conferma nel consolidato orientamento giurisprudenziale citato in premessa, in forza del quale l’attività di controllo della pubblica amministrazione esperita in ordine all’osservanza della normativa tecnica non riveste alcuna funzione surrogatoria o sostitutiva rispetto alle specifiche competenze dei progettisti, né può rivestire efficacia esimente rispetto alle responsabilità civili e penali gravanti sui medesimi in ordine all’esattezza dei calcoli e alla stabilità strutturale dell’opera;
- di dare atto che rimangono parimenti di competenza esclusiva dei progettisti incaricati le valutazioni inerenti alle scelte progettuali, nonché la verifica della perfetta rispondenza tra elaborati architettonici ed elaborati strutturali, della quale è responsabile il progettista ai sensi dell’art. 93, c. 4, del D.P.R. 380/2001, così come della conformità del progetto alle norme tecniche;
- di dare atto che permangono in capo al Direttore dei Lavori delle strutture ed al Collaudatore statico, secondo le rispettive competenze, gli oneri di vigilanza e di verifica circa la corretta esecuzione delle opere in conformità al progetto depositato, nonché l’obbligo di assolvere i successivi adempimenti documentali previsti dalla legge (relazione a strutture ultimate e certificato di collaudo statico);
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, né determina oneri

impliciti per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Piemonte entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di notifica o piena conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE (A1806B - Sismico)
Firmato digitalmente da Roberto Fabrizio